

Al Segretario Comunane
Al Presidente del Consiglio
Al Sindaco del Comune di Scicli

Oggetto: Interrogazione con risposta scritta ai sensi dell'art. 13 del vigente regolamento del Consiglio Comunale "Conflitto di interessi nell'ambito della votazione e preparazione del Piano Urbanistico Generale del Comune di Scicli".

## Premesso che

durante l'ultimo Consiglio Comunale, a seguito a domande generiche sul Piano Urbanistico Generale (P.U.G.), il Sindaco ha sollevato l'incompatibilità nel votare gli atti del P.U.G. da parte dei Consiglieri Comunali, previa dichiarazione: "di non trovarsi in situazioni neppure potenziali di conflitto di interessi per sé stessi e parenti fino al quarto o sesto grado" e che "nel caso in cui la maggioranza dei componenti del Consiglio Comunale versino in una situazione conflitto di interessi, per ciò che concerne l'adozione del nuovo P.U.G. sarà nominato un Commissario ad acta per adottare i provvedimenti consequenziali"

## Considerando che

- il Decreto Legislativo 267/2000 Testo unico degli enti locali art. 78 ai Commi 2. e 3.
  - 2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
  - 3. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
- Per i Consiglieri Comunali, il dovere di astensione si impone, ogniqualvolta l'atto da adottare incide su un interesse dell'amministratore, in senso vantaggioso o svantaggioso e vi sia il pericolo che la volontà dello stesso non sia immune da condizionamenti, e che vi sia invalidità della delibera adottata con il concorso di chi avrebbe dovuto astenersi. E ciò a prescindere dai vantaggi o svantaggi in concreto conseguiti; vi è un contrasto tra due interessi facenti capo alla stessa persona, uno dei quali di tipo «istituzionale» ed un altro di tipo «personale» che va risolto con l'astensione dal partecipare alla discussione e alla votazione sulla deliberazione altrimenti si incorrerebbe in posizione di palese conflitto di interessi e conseguente violazione dell'art. 78, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e 323 del C.P.
- In base all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62 artt. 6 e 7 tale presupposto varrebbe anche per il responsabile del procedimento (R.U.P.) e i titolari degli uffici competenti dove viene disposto il piano e che questi si astengano in caso di conflitto di interessi, anche solo potenziale, segnalando ogni situazione di conflitto.

- Inoltre, il pubblico dipendente è soggetto a specifici obblighi di comunicazione e informazione in tema di conflitto di interessi, stabiliti dagli articoli 6 e 13 del D.P.R. n. 62/2013. L'articolo 6 impone al dipendente di informare il dirigente, al momento dell'assegnazione all'ufficio, sui rapporti di collaborazione retribuiti con soggetti privati negli ultimi tre anni, specificando eventuali rapporti finanziari residui o interessi di tali soggetti nelle pratiche a lui affidate.
- L'articolo 13, rivolto ai dirigenti, prevede la comunicazione preventiva all'amministrazione di partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari che possano generare conflitto con la funzione pubblica, nonché di eventuali attività politiche, professionali o economiche di parenti, affini, coniuge o convivente che possano entrare in contatto con l'ufficio diretto o essere coinvolte nelle relative decisioni.
- L'art. 42, comma 2, del D. L. 50/2016 si riferiscono a situazioni in grado di compromettere, anche solo potenzialmente, l'imparzialità richiesta nell'esercizio del potere decisionale e si verificano quando il dipendente pubblico, ovvero colui (anche un soggetto privato) che sia chiamato a svolgere una funzione strumentale alla conduzione della gara d'appalto, è portatore di interessi della propria o dell'altrui sfera privata, che potrebbero influenzare negativamente l'esercizio imparziale ed obiettivo delle sue funzioni;

## INTERROGA IL SINDACO PER CONOSCERE

- Quanti sono i gradi di parentela che devono non esserci nel conflitto d'interesse per votare il P.U.G.? Nel T.U.E.L. sta scritto fino al quarto grado. C'è altra norma che porta il conflitto d'interesse al sesto grado?
- 2. Quale metodo è usato per calcolare il grado di parentela?
- 3. Gli amministratori hanno già dichiarato di non trovarsi in situazioni neppure potenziali di conflitto di interessi per sé stessi e parenti fino al quarto grado?
- 4. In base agli articoli sopracitati il responsabile del procedimento (R.U.P.) e i titolari degli uffici competenti hanno fatto dichiarazioni scritte di non aver situazioni neppure potenziali di conflitto di interessi al PUG per sé stessi e parenti fino al quarto grado?
- 5. In base L'art. 42, comma 2, del D. L. 50/2016, nei confronti delle figure professionali alle quali è stato dato lo svolgimento dello studio agricolo forestale, dello studio geologico, dello studio compatibilità idraulica, dello studio archeologico, dello studio demografico e socioeconomico, etc... hanno fatto dichiarazioni scritte di non aver situazioni neppure potenziali di conflitto di interessi al PUG per sé stessi e parenti fino al quarto grado?
- 6. Chi è l'organo preposto alla verifica e controllo di eventuale veridicità delle dichiarazioni?

N.B.: In caso affermativo, delle dichiarazioni delle persone coinvolte nella programmazione del piano, chiedo di allegate le dichiarazioni per trasparenza amministrativa e per non imbattersi in futuri ricorsi.

Il Consigliere Comunale di "Scicli in Bene Comune"

Scicli 16/10/2025

Il Cons. Bruno Mirabella

Bruno Mirebella